Il Giudice di Pace

Il cittadino può richiedere al Giudice di pace di fare da paciere, evitando così la causa. Questa procedura viene definita non contenziosa e può essere applicata sulle liti per beni mobili senza limite di valore.
Se il Giudice di Pace riesce, con la sua attività, a mettere in accordo le parti, verrà compilato un verbale d'accordo e il processo si concluderà;
Nel caso in cui una parte non si presenti o non venga trovato l'accordo, si andrà in causa davanti al Giudice compatente.

Il Giudice di Pace ha una competenza mandamentale in materia civile e penale.
1) In materia civile ci si può rivolgere al Giudice di Pace per:

- incidenti automobilistici e di navigazione, quando l'entità del danno non supera i 15.493 €
- controversie sull'uso dei servizi condominali e liti ambientali (es. fumi delle caldaie di riscaldamento, parcheggio delle auto nel cortile, occupazione parti comuni)
- funzione di pacificazione per le liti su beni mobili senza liti di valore
- controversie con i vicini (rispetto alle distanze per alberi e siepi, installazione di segnali di confine fra terreni, emissione da parte di privati di rumori, esalazioni, fumi e calori)
- reclami dei consumatori (recupero crediti o beni dati in prestito, contenzioso con la banca, risarcimento danni, prodotti difettosi, prestazioni per servizi resi da elettricisti, falegnami, idraulici, falegnami, tintorie, meccanici ecc. con liti di valore di 2.582 euro)
- ricorsi a contravvenzioni (violazioni del Codice della strada o sanzioni amministrative) da proporre entro 30 giorni salva diversa indicazione apposta sul verbale
- contestazioni relative alla perdita di possesso di autoveicoli (cancellazione dal Pra).

2) In materia penale ci si può rivolgere al Giudice di Pace per:
In materia penale ci si può rivolgere al giudice di pace per le casiste contemplate nel Decreto Legislativo del 28.08.2000 N. 274 "*disposizioni sulle competenze penali del Giudice di pace*" in vigore dal 2.01.2002.
Nel procedimento davanti al Giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale a eccezione delle disposizioni relative:

- all'incidente probatorio
- alla proroga del termine per le indagini
- all'udienza preliminare
- al giudizio abbreviato
- all'applicazione della pena su richiesta
- al giudizio direttissimo
- al giudizio immediato
- al decreto penale di condanna

La richiesta deve essere presentata recandosi personalmente.
Quando il valore della causa è inferiore di 516 euro non è indispensabile la presenza di un avvocato. Anche per le cause che superano questo valore e fino a 1032 euro, il Giudice di Pace può autorizzare il cittadino a difendersi da solo.
Prima di procedere con causa il Giudice di Pace cerca sempre di mettere d'accordo le parti. Se il tentativo riesce, stende un verbale di conciliazione e la controversia si conclude. Se invece il tentativo di conciliazione fallisce, si prosegue con la causa fino alla sentenza.
Le sentenze del Giudice di pace sono appellabili davanti al tribunale, tranne quelle per equità per liti fino a 1032 € , che sono ricorribili per cassazione.

L'Ufficio Giudici di Pace:

per materia civile
ha sede in via Gerolamo Borgazzi 27, Monza

per materia penale,
in via Casati 13, Monza, tel. 039/216991 fax 039/21699448

E-mail: gdp.monza@giustizia.it